



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di PALINURO

(84064 Palinuro - 0974/938383 – palinuro@guardiacostiera.it – www.palinuro.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 25/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palinuro:

- VISTO** il dispaccio Prot. RAM/2908/1/2005 in data 01.08.2005 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- VISTA** la direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29.07.2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante all'oggetto: applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico". Unità destinate alla nautica da diporto;
- CONSIDERATO** che le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone sono soggette all'applicazione delle disposizioni del nuovo Annesso IV alla MARPOL 73/78 a decorrere dal 1° agosto 2005;
- VISTA** la propria ordinanza n. 08/05 in data 28.04.2005 con la quale sono state disciplinate le attività balneari,

ORDINA

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle unità da diporto nuove ed esistenti, intendendo per unità "NUOVA" tutte le unità costruite dopo la data del 01 agosto 2005. Sono da considerarsi unità da diporto esistenti tutte quelle che non sono "nuove".

Art. 2

È fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro nonché nella zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge e di 200 metri dalle coste a picco, pure ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro.

Art. 3

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Palinuro, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico a mare dei liquami contenuti nella cassa di ritenzione, non trattati a norma MARPOL, soltanto oltre il limite delle 3 miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'Art. 13 comma 4 del Decreto Legislativo n. 182/03.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Palinuro, 09.08.2005

p. IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gennaro PAPPACENA t.a.

F.to IL REGGENTE
1°M.llo BUCCARELLA Carmelo